

## **REGOLAMENTO INTERNO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI CONCERNENTE LA DISCIPLINA, LA PIANIFICAZIONE GENERALE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA**

VISTO l'art. 28 della Costituzione *“i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”*;

VISTO la Legge 312/1980, art. 61 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) *“la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare...per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”*.

VISTO l'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

VISTO l'art. 2048 c.c. *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

VISTO il DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

VISTO Il D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) *“le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”*.

VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) VISTO il CCNL 2006/2009 del comparto scuola

### **PREMESSO CHE**

- la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;
- l'obbligo di **vigilanza non ha soluzione di continuità** e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074);

- nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera da responsabilità solo se prova di **non aver potuto impedire il fatto**, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità ed imprevedibilità** gli abbia **impedito** un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668).
- è richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le **misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916).
- **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).
- al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma **obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

## **SI TRASMETTE**

### **IL REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI**

Si forniscono alle SS.LL. in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il Personale della Scuola (Docente, ATA) e il personale ausiliario (educatori, assistenti di base, volontari, esperti esterni...) è tenuto a rispettare scrupolosamente il seguente Regolamento.

**Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto che lo richiama in toto all'art. 13 bis come da delibera n. 33 del 30.10.2017**

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. durante l'intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
7. rispetto ai minori con handicap;
8. durante il tragitto verso laboratori, aule, palestra, aule speciali e viceversa;
9. durante le uscite /visite guidate/viaggi d'istruzione;
10. in caso di infortunio;
11. in caso di sciopero.

## **1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

### **COLLABORATORI**

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta del docente, così come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico, che ha ricevuto l'affidamento degli alunni, al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- per assicurare, la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti. In quest'ultimo caso la Direzione deve essere immediatamente informata del fatto anche al fine di valutare la distribuzione degli alunni nelle altre classi.

In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.



## **2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.**

Per “edificio scolastico” si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino, scale d'accesso...).

### **Orari apertura cancelli:**

**Scuola dell'infanzia:** il cancello di ingresso viene aperto alle 7.30 e i genitori accompagnano i bambini all'interno dell'edificio. L'orario di ingresso è dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Nel caso di entrate/uscite fuori orario (occasionali) i genitori sono tenuti a consegnare i propri figli al collaboratore scolastico che avrà cura di accompagnarli in sezione.

**Ingresso:** I bambini sono accolti direttamente in aula o nel salone dall'insegnante, avendo gli alunni tempi di ingresso distribuiti su un arco temporale lungo.

**Scuola primaria:** il cancello di ingresso alla scuola primaria viene aperto alle 8.05, cioè 5 minuti prima del suono della campanella di inizio delle lezioni. Un collaboratore scolastico vigilerà il corretto ed ordinato afflusso degli alunni nello spazio interno dell'edificio.

**Scuola secondaria:** Il cancello viene aperto alle ore 8.10, cioè 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Un collaboratore scolastico vigilerà sullo spazio antistante l'ingresso.

### **Ingresso Scuola primaria e secondaria**

I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive postazioni di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni.

## **DOCENTI**

I docenti dovranno assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni all'interno delle aule, pertanto dovranno trovarsi nelle classi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Per gli alunni della scuola secondaria che frequentano l'**indirizzo musicale** verrà fornito apposito calendario che definisce gli orari di entrata/uscita preventivamente concordati con le famiglie.

## **COLLABORATORI**

All'inizio di ogni turno dell'attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di ingresso principale dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controlleranno, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli alunni nelle aule entro i 5 minuti successivi al suono della prima campanella. In casi eccezionali di carenza del personale, i collaboratori scolastici dovranno garantire in primis la vigilanza alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, mentre il personale in servizio ai piani dovrà presidiare postazioni che consentano la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio. È compito del DSGA, in collaborazione con il Referente di plesso elaborare una *mappa delle postazioni* e provvedere all'assegnazione delle postazioni di vigilanza. Ai collaboratori scolastici, secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno, compete:

- la sorveglianza dell'apertura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata (anche alunni trasportati) e la supervisione sugli alunni e il coordinamento durante il servizio di pre-scuola e post-scuola; Il personale ausiliario è tenuto alla sorveglianza senza soluzione di continuità fino al suono della prima campanella.
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, verranno accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei non autorizzati.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella vigilanza delle vie di fuga ( porte antipánico) e, per il plesso De Amicis, anche in prossimità dell'ascensore, sia durante il normale svolgimento delle attività didattiche, sia durante l'intervallo.

### **3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBIDI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE.**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio e a permanere nel corridoio antistante le aule interessate a suddetto cambiamento vigilando sulla scolaresca, finché non saranno giunti gli insegnanti in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria o ai Fiduciari di plesso.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente, in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza: in tal modo si assicurerà la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di effettuare il cambio con celerità.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare.

L'Ufficio di Segreteria, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno degli insegnanti nelle scolaresche, informerà di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria o ai Fiduciari di plesso.

#### **4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.**

La vigilanza deve essere assicurata *senza soluzione di continuità*. Secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna del 14/12/2000 si considera "colpa grave" l'omessa vigilanza dei docenti nel periodo dell'intervallo e/o della mensa; è richiesta, pertanto, una maggiore attenzione in questo momento della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La durata dell'intervallo-ricreazione è stabilita in dieci minuti per la scuola secondaria di I grado e in quindici minuti per la scuola primaria. Al fine di consentire la regolare ripresa delle lezioni, il cambio turno dei docenti nelle classi e l'organizzazione della vigilanza da parte dei collaboratori scolastici non è possibile prolungare la durata dell'intervallo-ricreazione, sia nel cortile che nei corridoi della scuola, per un tempo superiore ai venticinque minuti.

#### **DOCENTI**

Si dispone che la vigilanza nell'intervallo-ricreazione venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora immediatamente precedente la ricreazione. Il cambio turno andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine dell'intervallo-ricreazione. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza dovrà essere sempre esercitata dagli insegnanti. Va concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano.

#### **COLLABORATORI**

I collaboratori scolastici, dovranno facilitare il cambio di turno dei docenti, dovranno collaborare con i docenti alla vigilanza, dovranno presidiare costantemente il proprio piano di servizio, i corridoi e l'atrio di competenza, i bagni, senza allontanarsi dalle postazioni, se non per esigenze urgenti. Durante il periodo dell'intervallo-ricreazione i docenti non potranno impegnare i collaboratori in attività diverse dalla vigilanza (fotocopie, telefonate, firma circolari...).

## **5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI;**

La dimissione degli alunni della scuola ha luogo, **ordinatamente**, entro i 5 minuti successivi al termine delle lezioni.

Non è consentito sostare nei cortili dei plessi dopo tale orario.

### **DOCENTI**

Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ordinatamente gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi nel modo più opportuno per controllare la scolaresca. Le classi devono uscire in maniera ordinata e tempestiva: ciò anche al fine di assicurare agli alunni il regolare utilizzo dei mezzi di trasporto. Compete al docente dell'ultima ora accompagnare all'uscita gli alunni lungo le scale /gli spazi interni e fino all'esterno dell'edificio ovvero al di fuori dell'area cortilizia se presente.

## **COLLABORATORI**

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività didattica, si dispone che presso le porte d'uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Sarà cura degli insegnanti e dei collaboratori organizzare un gruppo ordinato di alunni che usufruiscono del trasporto scolastico. Tali alunni, per la scuola primaria, saranno accompagnati da un collaboratore scolastico e sorvegliati fino alla salita sullo Scuolabus; l'autista è da intendersi come persona delegata alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto formale richiesta del trasporto al Comune di domicilio. Nel caso i pullman arrivino con scarti di orario, verrà fatto uscire di volta in volta solo il gruppo dei ragazzi interessati, mentre tutti gli altri aspetteranno l'arrivo dei pullman dentro la scuola sorvegliati da un collaboratore scolastico.

**In particolare** per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria:

Per la scuola dell'infanzia I genitori, rispettando gli orari di uscita della scuola, accedono alle aule per ritirare gli alunni.

Per la scuola primaria i docenti dovranno accompagnare gli alunni fino alla porta d'uscita dell'edificio ed assicurarsi di riconsegnarli ai genitori ovvero a loro delegati, conosciuti o riconoscibili.

Per entrambe gli ordini qualora il docente dovesse riscontrare dubbi sull'identità dei delegati, dovrà provvedere a controllare l'identità del soggetto (richiesta del documento di identità) e a verificare la coincidenza con i dati dichiarati dal genitore. Qualora il soggetto non fosse presente tra i delegati indicati nell'elenco dai genitori, il docente non dovrà consegnare l'alunno all'estraneo, egli dovrà contattare il genitore o in assenza la polizia municipale. Qualora il genitore dovesse, per motivi eccezionali, autorizzare per tempo e con richiesta scritta il ritiro del figlio da parte di soggetto non presente nella delega, il docente dovrà verificare l'identità dello stesso richiedendo e facendo la copia del documento di identità della persona autorizzata al ritiro.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. Dopo il ritiro, la vigilanza sugli alunni spetta al genitore.

I genitori in attesa dei propri figli non devono assembrarsi davanti all'uscita per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato. Una volta ritirato il figlio il genitore è pregato di lasciare l'edificio/ cortile al fine di agevolare la consegna degli alunni rimanenti.

I docenti dovranno garantire la vigilanza nel periodo immediatamente successivo al termine delle lezioni. In caso di ritardi da parte dei genitori, il docente dovrà provvedere a contattare i genitori o i delegati al ritiro. La sorveglianza dell'alunno, fino al sopraggiungere dei familiari, sarà affidata ai collaboratori. In caso di impossibilità a reperire familiari o delegati i collaboratori saranno autorizzati ad allertare l'autorità di pubblica sicurezza.

### **Scuola infanzia**

1^ uscita: 12.45 -13.30; 2^ uscita: 15.15 – 15.30 (uscita senza pranzo: 11.45 -12.00)

In caso di uscita fuori dall'orario stabilito i genitori compileranno l'apposito modulo.

## **Scuola primaria**

Al termine delle lezioni (12.40 e 16.10) gli insegnanti accompagnano ordinatamente la classe all'uscita posizionandosi davanti alla stessa. L'insegnante lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dalla porta, fatto salvo il caso degli alunni che attendono l'autobus del servizio scolastico. In quest'ultima evenienza gli alunni stessi sono affidati alla sorveglianza dei collaboratori scolastici. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

L'uscita anticipata di un alunno viene richiesta per iscritto dal genitore o da un suo delegato maggiorenne. Nessun alunno è autorizzato ad uscire da scuola prima dell'orario se non accompagnato da un adulto delegato.

## **Scuola Secondaria**

Il termine delle lezioni è previsto per le ore 13.15.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio ( area cortilizia compresa), posizionandosi nel modo più opportuno per controllare la scolarità. Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, gli insegnanti avranno cura di far rispettare l'uscita ordinata evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni.

I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. L'insegnante lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dall'edificio (area cortilizia compresa).

Dopo l'uscita dall'edificio scolastico ( area cortilizia compresa), cessa la responsabilità di vigilanza degli alunni da parte del Personale della Scuola.

I Genitori, pertanto, sono tenuti ad organizzare il rientro dei figli alle rispettive abitazioni nella maniera che riterranno più opportuna, assicurandosi che ciò avvenga con modalità tali da garantire loro la massima sicurezza, in relazione all'età, alla maturità ed autonomia, sia nell'ambito scolastico sia nel caso del rientro dai viaggi di istruzione, sia dai corsi di recupero e/o qualsiasi attività progettuale svolta in orario extracurricolare.

Per quanto sopra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare questo Istituto a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, al rientro dei viaggi di istruzione e nel caso di rientro da corsi di recupero e/o qualsiasi attività progettuale svolta in orario extra curricolare. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Il modello di autorizzazione è distribuito da questa Istituzione all'inizio del triennio ed è disponibile presso la segreteria della scuola e al seguente link:

[.file:///C:/Users/Pc/Desktop/regolamento%20vigilanza%EF%80%A8/meldola%20uscita%EF%80%A8/meldola%20nuovomodulo%20autorizzazione%20uscita%20autonoma%20alunni.pdf](file:///C:/Users/Pc/Desktop/regolamento%20vigilanza%EF%80%A8/meldola%20uscita%EF%80%A8/meldola%20nuovomodulo%20autorizzazione%20uscita%20autonoma%20alunni.pdf)

Inoltre l' autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni al Comune di Meldola e ai gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

All'inizio di ogni anno scolastico le famiglie sono informate sulla gestione dell'area esterna dell'edificio tramite **apposita circolare**.

### **In particolare per chi usufruisce del servizio scuolabus:**

Gli alunni usciranno in modo ordinato e disciplinato e saranno vigilati, come gli altri fino all'uscita dell'area cortilizia, da lì si dirigeranno in autonomia sugli scuolabus.

Nel caso di ritardo di ritardo dello scuolabus gli alunni attenderanno il suo arrivo all'interno dei locali scolastici, nel tunnel palestra, sorvegliati dal collaboratore scolastico appositamente designato dal DSGA.

### **Alunni indirizzo musicale**

Agli alunni che frequentano **l'indirizzo musicale** in orario pomeridiano verrà fornito apposito calendario che definisce gli orari di entrata/uscita preventivamente concordati con le famiglie. Gli alunni possono accedere ai locali della scuola solo 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono uscire dall'area appena terminata l'attività didattica.

Nel momento di cambio tra lezioni mattutine e pomeridiane nelle giornate di lunedì-martedì-giovedì e venerdì la sorveglianza degli alunni che rimangono all'interno della scuola è a cura del personale ATA dalle ore 13.15 alle ore 13.25 (orario di presa di servizio dei docenti di strumento). Nella giornata di Mercoledì, giornata in cui si tengono le lezioni di musica d'insieme, la sorveglianza è a carico di tutti e 4 gli insegnanti di strumento che prenderanno servizio alle ore 13.15. Durante tutta la settimana l'aula in cui i discenti attenderanno i propri insegnanti è situata al piano terra e verrà comunicata all'inizio di ogni anno scolastico.

## **6. VIGILANZA NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: MENSA E DOPO-MENSA**

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti appositamente in servizio. Gli alunni raggiungeranno i locali della mensa in maniera ordinata insieme ai docenti incaricati.

### **DOCENTI**

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, Alla scuola dell'infanzia i docenti sono coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 24.7.2003 (Tabella A -Profili di Area del Personale ATA -Area A). L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004) I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata devono assicurarsi che gli alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

In particolare per la scuola primaria:

i docenti assegnati al servizio dovranno accompagnare tutto il gruppo di alunni dentro i locali della mensa, vigilare costantemente sull'uso appropriato degli spazi, della posateria, delle vettovaglie e nel rispetto del lavoro degli assistenti alla mensa. L'uscita dai locali della mensa dovrà avvenire, sotto stretta sorveglianza dei docenti, in modo ordinato.

## **7. VIGILANZA SUI RISPETTO AI MINORI CON HANDICAP.**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

## **8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-LABORATORI-PALESTRA E VICEVERSA.**

Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.

In casi particolari e/o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa,
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

## **9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92) fermo restando l'elevazione di tre unità per gruppo uscente; nel caso di uscite – visite – viaggi- uscite nel territorio con classi abbinate (per scuola primaria e secondaria). Per gli alunni certificati si prevede il rapporto di due alunni/un docente e si valuterà con largo anticipo la presenza di accompagnatori aggiuntivi (educatore, genitore..) in un rapporto numerico in base alla gravità della disabilità e all'attività didattica proposta.

Le uscite nel territorio per la scuola secondaria di I Grado potranno essere effettuate anche con un solo docente per classe, considerato il grado di autonomia degli alunni stessi.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere pianificate ad inizio anno scolastico e vanno approvate dai competenti Organi scolastici.

### **COLLABORATORI**

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel POF e realizzate anche al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento al Regolamento Viaggi di Istruzione e Uscite didattiche di questo istituto e alla vigente normativa in materia.

Il presente Regolamento d'istituto conserva la sua validità sino a quando non saranno formalmente apportate modifiche o integrazioni deliberate dal CdI .

L'utenza e tutto il personale scolastico sono invitati a rispettarlo.

Il presente Regolamento è consultabile in formato digitale sul sito dell'Istituto.

## 11. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio il docente e/o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovranno attivare le seguenti procedure d'intervento:

- prestare il primo soccorso immediatamente, eventualmente con la collaborazione del personale della scuola presente;
  - prestare soccorso attivando la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
  - chiamare, se necessario, il 118;
  - avvisare sempre la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto;
  - dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.

Sarà compito della segreteria provvedere a comunicare l'infortunio all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.

Tutto il personale in servizio c/o l'I.C. MELDOLA deve prendere visione dei piani d'emergenza disponibili c/o i Plessi.

## **12. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO**

In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti, potranno essere chiamati a vigilare sulle classi scoperte. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

## **13 NORME FINALI**

Il presente Regolamento, in vigore a partire dalla data odierna, verrà presentato nella prossima riunione del Consiglio d'Istituto, affinché divenga parte integrante del Regolamento di Istituto. Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

### **REGOLAMENTI D'ISTITUTO**

Per meglio disciplinare i momenti collettivi dell'attività della scuola ed al fine di omogeneizzare i comportamenti degli insegnanti nei confronti degli alunni, i docenti ed i collaboratori scolastici sono invitati a prendere visione i seguenti regolamenti:

- **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**
- **REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE-USCITE DIDATTICHE**

I suddetti regolamenti sono affissi all'ALBO e pubblicati sul SITO istituzionale a comprova della conoscenza e relativa applicazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**(DOTT.SSA BENEDETTA ZACCARELLI)**